SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 692)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, VIGNOLA e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1980

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge fondamentale sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, dopo aver definito la natura delle concessioni statali per danni di guerra nelle due forme dell'indennizzo e del contributo, ha fissato, come base di commisurazione del contributo, due criteri: il primo stabilisce che deve innanzitutto determinarsi la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione con riferimento ai prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra; il secondo dispone che tale spesa vada adeguata al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione e che il contributo venga commisurato al risultato così ottenuto.

Allo scopo di effettuare tale adeguamento, si determina il rapporto tra i prezzi relativi al momento del ripristino e quelli anteguerra e tale rapporto viene assunto come coefficiente di rivalutazione.

Per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione, a norma dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, tale coefficiente è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Questo coefficiente è via via aumentato nel tempo, in relazione all'aumento dei prezzi passando da 139 nel 1970, a 459 nel 1978. Ne scaturisce quindi l'esigenza di rideterminare il contributo di ricostruzione su una base almeno tre volte superiore a quella prevista dalla legge 13 luglio 1966, n. 610, la quale — indicando al 31 dicembre 1970 il termine ultimo per l'autorizzazione ad iniziare i lavori di ricostruzione — aveva fissato l'importo base in 4 milioni per unità immobiliare.

L'esigenza di ricostruirsi la propria casa, specialmente sentita dai piccoli proprietari, e la crisi acuta che sta attraversando in questo periodo l'edilizia impongono che si definisca il problema della liquidazione del contributo statale in capitale ai cittadini che intendono ricostruire i loro immobili colpiti dagli eventi bellici.

La legge n. 610 del 1966 non ha consentito la definizione di questo problema in quanto, fissando al 31 dicembre 1970 sia il termine ultimo per la presentazione della domanda,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

sia il termine per ottenere dal Genio civile l'autorizzazione ad iniziare i lavori, ha impedito in concreto ai meno solleciti di ottenere tale autorizzazione in tempi utili.

Pertanto si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 1982 solo il termine per ottenere dal Genio civile l'autorizzazione ad iniziare i lavori, presupponendo che tutti gli interessati abbiano già presentato la domanda di contributo data l'ampia possibilità offerta dalle precedenti leggi.

Nessuna norma viene prevista per quanto concerne la copertura della spesa atteso che — trattandosi di interventi intesi a definire le domande già presentate — deve ritenersi tuttora operante il meccanismo finanziario previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1982 il termine di autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato dall'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Nel caso le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinato.

Art. 2.

L'importo di lire 4 milioni per unità immobiliare, di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è elevato a lire 12 milioni.

Art. 3.

Con lo stesso decreto con cui annualmente viene fissato il coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare il limite di importo per unità immobiliare previsto all'articolo 2 in misura proporzionale alla variazione del coefficiente medesimo.

Il nuovo limite così determinato si applica ai lavori di ricostruzione iniziati nell'anno di riferimento.